

COMUNE DI POGGIO MIRTETO

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

PER LA PROGETTAZIONE

DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Approvato con Delibera C.C. N. 45 DEL 12/10/2010

**CAPO 1
OGGETTO E SOGGETTI**

Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Criteri di affidamento degli incarichi	pag. 3

**CAPO 2
Corrispettivi ed incentivi per opere o lavori pubblici
(art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)**

Art. 3 Formazione degli incentivi	pag. 4
Art. 4 Soggetti destinatari	pag. 4
Art. 5 Spese per la formazione professionale e per le garanzie assicurative	pag. 5
Art. 6 Modalità di incarico	pag. 5
Art. 7 Ripartizione degli incentivi	pag. 5
Art. 8 Progettazione esterna	pag. 7

**CAPO 3
Corrispettivi ed incentivi per atti di pianificazione
(art. 92, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)**

Art. 9 Formazione degli incentivi	pag. 7
Art. 10 Soggetti destinatari	pag. 7
Art. 11 Modalità di incarico.....	pag. 8
Art. 12 Ripartizione degli incentivi	pag. 8

**CAPO 4
Gruppi di lavoro per opere e di progettazione**

Art. 13 Gruppo di Progettazione (G.d.P.)	pag. 8
Art. 14 Provvedimento di incarico	pag. 9

**CAPO 5
CONCLUSIONI**

Art. 15 Proprietà dei progetti	pag. 10
Art. 16 Orario di lavoro e spese accessorie	pag. 10
Art. 17 Rinvio dinamico	pag. 10
Art. 18 Pubblicità del regolamento	pag. 10

CAPO 1 OGGETTO E SOGGETTI

Art. 1 Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri cui riferirsi per l'assegnazione e la ripartizione, tra il personale dipendente dell'Ente, dagli incentivi percentuali, previsti dall'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., destinati alle finalità di cui alle medesime disposizioni normative.

- A) Per opere o lavori pubblici, ai fini del presente Regolamento, s'intendono pertanto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinarie e straordinarie, di opere, infrastrutture ed impianti, nonché interventi di presidio, difesa, ripristino e risanamento ambientale.**

- B) Per atti di pianificazione si intendono invece tutte quelle attività tecniche che riguardano la programmazione, gli studi analitici e/o preliminari, la progettazione e l'adozione degli atti di governo e disciplina del territorio comunale, quali: il Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG), Piani Attuativi del PUGC, il Piano di Area dei Trasporti, Piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali; il Piano di Riqualificazione Urbana e Ambientale, i Piani di Recupero, il Piano del Traffico (PUT), il Piano Urbano dei Parcheggi (PUP), Piano della Sicurezza Stradale, Varianti Generali e Particolari agli Strumenti Urbanistici e altri piani previsti espressamente da leggi o da altri strumenti di pianificazione.**

Art. 2 Criteri di affidamento degli incarichi.

Per le opere o i lavori pubblici e per gli atti di pianificazione, di volta in volta, l'Amministrazione Comunale individua gli incarichi tecnici e professionali da svolgersi all'interno dell'Ente, con apposito atto.

Il Responsabile del Settore incaricato individua all'interno del personale dipendente le figure professionali idonee e disponibili per i singoli incarichi, con apposito atto.

Le figure professionali coinvolte nel progetto di opere o di lavoro pubblico nonché nel progetto di atti di pianificazione sono tutte quelle che contribuiscono alle attività intellettuali e materiali volte alla predisposizione dei progetti, alla responsabilità, alla direzione e al collaudo degli stessi.

CAPO 2
Corrispettivi ed incentivi per opere o lavori pubblici
(art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Art. 3

Formazione degli incentivi.

Gli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori; pertanto la somma corrispondente deve essere compresa e computata nel quadro tecnico economico approvato.

Art. 4

Soggetti destinatari.

Sono destinatari degli incentivi i dipendenti che svolgono i seguenti incarichi:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento, che è sempre anche responsabile della sicurezza;
- b) il Progettista (per i progetti preliminare, definitivo, esecutivo, di cui all'art. 93 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.);
- c) il Direttore dei Lavori;
- d) il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e il collaudatore (di cui all'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- e) i Collaboratori Amministrativi.

Gli incarichi di: progettista preliminare, definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, potranno essere svolti anche in forma coordinata da un team di tecnici dell'Ente, per i quali la quota incentivante relativa sarà ripartita in percentuale sulla base delle effettive mansioni e prestazioni svolte.

Per lo svolgimento degli incarichi di R.U.P., direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è consentito agli stessi di avvalersi di collaboratori individuati tra il personale dell'Ente, per i quali la quota incentivante relativa sarà parte della quota incentivante prevista per lo specifico incarico, da determinarsi sulla base delle effettive mansioni e prestazioni svolte.

I dipendenti incaricati delle attività di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno essere muniti dell'abilitazione professionale e specifica nel rispetto delle vigenti normative.

I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'Ente alla data di approvazione del presente regolamento, in assenza dell'abilitazione professionale, possono firmare i progetti e svolgere incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi dell'art. 253, comma 16, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali qualora siano in servizio presso l'Ente, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra pubblica amministrazione, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico all'interno del quale abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in relazione ad ogni singola opera, con apposito atto stabilisce l'ammontare della somma incentivante specifica e assegna i compiti e le funzioni al personale tecnico - amministrativo dipendente.

Art. 5

Spese per la formazione professionale e per le garanzie assicurative.

I dipendenti che conseguono i relativi attestati da parte degli enti organizzatori, sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento. Compete, altresì, all'Amministrazione stipulare per il dipendente incaricato delle attività di cui al presente regolamento, idonea garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi del combinato disposto: comma 5, art. 90; comma 7bis, art. 92 e comma 4bis, art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da prevedersi tra le spese tecniche nel Quadro Tecnico Economico dell'appalto approvato.

Art. 6

Modalità di incarico

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto.

Art. 7

Ripartizione degli incentivi

Le quote percentuali, dovute nei casi di progettazione interna, parte del totale della quota incentivante complessiva, determinata a norma del precedente articolo 3, per le singole figure professionali sono:

- responsabile unico del procedimento (comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, ecc.)	15%
- progettista progetto preliminare (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)	5%
- progettista progetto definitivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)	10%
- progettista progetto esecutivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati)	17%
- direttore dei lavori (da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispezione di cantiere)	20%
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati):	5%
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati):	10%
- collaudatore (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative):	3%
- collaboratori amministrativi (da attribuire al personale amministrativo per attività di supporto, invio dati, RAPPORTI AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI, ecc.):	15%
TOTALE	100%

Nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto, da parte del direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione, la quota sopra individuata per il collaudatore viene assegnata al direttore dei lavori. La mancata esecuzione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite.

Le liquidazioni sono disposte di norma con Determinazione del Responsabile del Settore, come di seguito descritto, salvo diversa disposizione dell'atto di incarico:

- a) per le attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione il 100% all'atto di approvazione dello progetto esecutivo;
- b) per le attività direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il 100% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
- c) per il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori 50% all'atto della determinazione a contrarre e il restante 50% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
- d) per il collaudatore 100% all'atto di approvazione del collaudo.

Art. 8

Progettazione esterna.

Le quote percentuali, dovute nei casi di progettazione esterna, sono determinate come

segue:

- responsabile unico del procedimento	40 % del 2%
- collaboratori amministrativi	20 % del 2%
TOTALE	60 % del 2%

Le quote come sopra indicate verranno liquidate come stabilito nell'art. 7 lettera c).

CAPO 3

Corrispettivi ed incentivi per atti di pianificazione (art. 92, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Art. 9

Formazione degli incentivi.

Gli incentivi sono determinati nella misura percentuale prevista dall'art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della tariffa professionale di riferimento relativa all'atto di pianificazione oggetto di incarico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; gli importi da liquidare, pertanto, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi. Tale somma sarà a valere sugli stanziamenti di bilancio previsti dall'Amministrazione dell'Ente per la redazione / adozione / approvazione dello specifico atto di pianificazione.

Art. 10

Soggetti destinatari.

Sono destinatari degli incentivi i dipendenti che partecipano o collaborano agli atti di pianificazione di cui all'art. 1 lettera B) del presente Regolamento, con riferimento alle seguenti figure professionali:

- a) responsabile del procedimento;
- b) progettista;
- c) coordinatore;
- d) collaboratori amministrativi.

Gli incarichi di cui alla lettere b, c, potranno essere svolti anche in forma coordinata da un team di funzionari tecnici dell'Ente, per i quali la quota incentivante relativa sarà ripartita in percentuale sulla base delle effettive mansioni e prestazioni svolte.

Art. 11

Modalità di incarico

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono ognuna con la propria esperienza e professionalità alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.

Art. 12

Ripartizione degli incentivi

Gli incentivi per le attività di pianificazione sono così ripartiti in quota percentuale sull'incentivo complessivo determinato a norma del precedente articolo 9:

- responsabile del procedimento	15%
- progettista/i/coordinatore	60%
- collaboratori amministrativi	25%
	(totale 100%)

All'interno della ripartizione su indicata, accertata la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, il Direttore determina la somma a ciascuno spettante.

La liquidazione è disposta, di norma, 50% all'atto di adozione (o equivalente) del piano e 50% all'atto della definitiva approvazione (o equivalente) del piano, salvo diversa disposizione dell'atto di incarico.

CAPO 4

Gruppi di lavoro per opere e di progettazione

Art. 13

Gruppo di Progettazione (G.d.P.)

1. Al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto od atto di pianificazione è costituito un G.d.P., formato da personale interno disponibile, secondo i seguenti criteri:
 - Limiti di professionalità dettati dalla normativa vigente;
 - Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto o l'atto di pianificazione si riferisce;
 - La consistenza del gruppo è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera da progettare.
2. Le figure professionali ed operative sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione, la redazione degli elaborati progettuali e alla realizzazione dell'opera.
3. All'interno del G.d.P., quindi, vengono individuate, indipendentemente dal livello posseduto, secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi citati, le figure tecniche e amministrative necessarie al fine di cui al precedente comma.

Art. 14

Provvedimento di incarico

1. La composizione dei G.d.P., sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del Settore, con atto di affidamento di incarico, provvedendo contemporaneamente all'impegno della spesa relativa all'incentivazione.
2. In detto atto, sottoscritto dagli incaricati per accettazione, viene:
 - a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al progetto preliminare, ovvero di massima, o definitivo, qualora già approvati, o alla relativa previsione di bilancio;
 - b) Identificato l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, ovvero, per gli atti di pianificazione, l'importo complessivo da corrispondere ai dipendenti ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - c) Stimato l'ammontare dell'incentivo da ripartire, ai sensi del presente regolamento;
 - d) Individuato l'elenco dei dipendenti della propria area, compreso il responsabile del procedimento, con indicata la relativa qualifica funzionale, la figura professionale ed il compito eventualmente assegnato, individuando altresì le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
3. Le aliquote dovranno essere assegnate a ciascun dipendente del G.d.P. in modo da assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche del progetto da redigere.
4. L'incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Responsabile del Settore competente, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il G.d.P..
L'incarico, per ogni progetto ed in base alla difficoltà ed alla delicatezza del procedimento progettuale, prevede una riduzione del compenso per ritardi o inadempienze imputabili ad ogni componente il G.d.P., limitatamente alle attività di competenza, in misura variabile tra l'1 per mille e il 2 per mille.
Per ritardi superiori al maturare della penalità massima si provvederà alla revoca dell'incarico.

CAPO 5 CONCLUSIONI

Art. 15

Proprietà dei progetti.

I progetti elaborati dagli uffici restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Ente e l'Amministrazione potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 16

Orario di lavoro e spese accessorie.

L'attività di progettazione viene, di norma, espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione, l'esecuzione degli elaborati, di consumo dei materiali, di utilizzo delle attrezzature, di cancelleria, l'effettuazione delle missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico conferito e altro dovranno trovare imputazione rispettivamente:

- nelle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel Q.E.G. dell'opera;
- in apposita voce a valere sugli stanziamenti di Bilancio previsti per la redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 17

Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

Art. 18

Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.